

A.I.A.C.E.
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ANCIENS DE L'UNION EUROPEENNE

SEZIONE ITALIA

Sede : Roma via IV Novembre 149 – 00187
Tel. +39 06 69999252 – Fax +39 06 699 213 10
e-mail: aiace.italia@gmail.com

A.I.A.C.E. SEZIONE ITALIA

STATUTO SOCIALE

(approvato Assemblea Generale Roma 17-12-2015)

Articolo 1 – Denominazione – Durata

La presente Associazione, denominata Sezione Italia dell'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES ANCIENS DE L'UNION EUROPEENNE (A.I.A.C.E.) costituita a Roma il giorno 9 del mese di giugno 1969, è iscritta all'Ufficio Registro degli Atti pubblici di Roma, al numero 11059 serie B Vol. 1822.

Essa non ha fini di lucro ed è disciplinata dal presente Statuto in conformità alla vigente legislazione italiana in materia. La sua durata è illimitata.

Articolo 2 – Sede

La Sezione Italia (di seguito denominata “SEZIONE”) ha sede in Roma presso l'Ufficio di Rappresentanza per l'Italia della Commissione Europea.

Articolo 3 – Scopi

La Sezione ha lo scopo di assicurare in Italia la presenza e le attività dell'A.I.A.C.E., Internazionale, in relazione alle sue specifiche competenze territoriali.

In particolare sono suoi obiettivi principali:

- 1) Mantenere stretti rapporti con le Istituzione dell'Unione europea facendosi portavoce, nella più ampia misura possibile, degli interessi dei funzionari in pensione e, ove occorra, avere cura della difesa di tali interessi;
- 2) Assistere i funzionari in pensione nei rapporti con le autorità nazionali.

3) Mantenere e sviluppare rapporti d'amicizia degli anziani tra loro e, quando è possibile, con i funzionari e gli agenti in servizio e in tale quadro organizzare o partecipare ad attività culturali e ricreative.

Sviluppare e favorire inoltre azioni sociali e amministrative a sostegno dai Soci.

Articolo 3Bis – Obiettivi

1) Sviluppare contatti e, ove opportuno, stringere legami con le organizzazioni che perseguono fini analoghi, sul piano internazionale, comunitario o nazionale, in collaborazione, se necessario, con l'A.I.A.C.E. Internazionale.

2) Mettere la sua esperienza a disposizione delle Istituzioni dell'Unione Europea, soprattutto per quanto riguarda la preparazione al pensionamento dei funzionari ed agenti.

3) Coinvolgere i Soci in attività sociali e di supporto rivolte a rendere più agevole la vita ai colleghi più anziani, disabili e/o bisognosi.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 4 – Patrimonio

Il patrimonio della SEZIONE è costituito da:

- 1) beni mobili e immobili di proprietà della SEZIONE;
- 2) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- 3) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, indicati nell'Art. 3.

Articolo 5 – Entrate

Le entrate della SEZIONE sono costituite da:

- 1) quote sociali annuali
- 2) oblazioni individuali;
- 3) eventuali sovvenzioni e sussidi accordati per il conseguimento degli scopi sociali;

4) eventuali eccedenze derivanti dalle attività della SEZIONE e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 6 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 15 aprile il COMITATO NAZIONALE (di seguito denominato COMITATO) redige il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso e predispone il progetto di bilancio dell'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci, di cui all'art. 12.

SOCI – AMMISSIONE – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO - OBBLIGHI

Articolo 7 – Soci - Ammissione

Qualsiasi persona che abbia esercitato, a titolo principale, un'attività in una delle istituzioni o in uno degli organi dell'Unione Europea.(U.E.) può, dopo aver cessato definitivamente tale attività, aderire alla SEZIONE Italia dell'A.I.A.C.E.

Tale adesione comporta la qualità di Socio dell'A.I.A.C.E. come descritto dall'art.1 del regolamento interno.

- Il COMITATO può proporre di ammettere come Socio dell'A.I.A.C.E. qualsiasi altra persona che abbia esercitato, anche a titolo temporaneo, un'attività in un'istituzione o in un organo dell'U.E.
- Il COMITATO può proporre di ammettere come Socio onorario dell'A.I.A.C.E. qualsiasi altra persona che abbia reso insigni servizi alla causa europea.
- Dopo il decesso di un Socio, il coniuge può aderire alla SEZIONE subentrando al defunto con la stessa qualifica. Identica facoltà è concessa al coniuge di un funzionario o agente dell'Unione europea, deceduto in attività di servizio.

Articolo 8 – Recesso e perdita automatica della qualità di Socio

La qualifica di Socio si perde automaticamente per decesso, recesso , mancato versamento della quota sociale annuale ed esclusione. Le azioni di morosità ed esclusione devono essere dichiarate dal COMITATO.

Articolo 9 – Diritti ed Obblighi dei SOCI

Ciascun socio ha diritto di partecipazione e di voto in seno all'Assemblea o nell'ambito di decisioni adottate mediante consultazione scritta e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle elezioni sociali.

L'impegno finanziario di ogni Socio è strettamente limitato all'importo della quota associativa sociale annuale. I Soci che cessano di fare parte della SEZIONE per qualsiasi motivo, e gli eredi di un Socio deceduto, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Essi non possono reclamare l'importo della quota sociale versata da loro o dal Socio deceduto.

Con l'iscrizione i Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi della Sezione e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, a non attuare iniziative che si rilevino in contrasto con le ispirazioni che animano l'attività dell'Associazione.

ORGANI DELLA SEZIONE

Articolo 10 – Organi della SEZIONE

Sono organi della SEZIONE: l'Assemblea Generale dei Soci, il Comitato Nazionale, il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio Arbitrale quando necessario Essi concorrono all'attuazione degli scopi della SEZIONE.

Articolo 11- L'Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea dei Soci:

1. ratifica l'elezione dei membri del COMITATO della SEZIONE;
2. prende atto delle relazioni del Comitato sulle attività svolte e da svolgere;
3. delibera in merito al rendiconto patrimoniale e finanziario dell'esercizio chiuso, riscontrato dal Collegio dei Revisori dei conti;
4. delibera sul bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
5. ratifica l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti;
6. delibera la creazione di Delegazioni territoriali, su proposta del COMITATO;
7. prende atto del Regolamento interno deciso dal COMITATO;

8. delibera quanto altro ecceda i poteri devoluti al Comitato per legge e per Statuto.
9. Delibera la modifica dello Statuto su proposta del Comitato;
10. delibera la revoca di un membro del Comitato su proposta del Comitato stesso
11. delibera lo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 12 – Convocazione dell'Assemblea Generale

L'Assemblea dei Soci può essere convocata dal COMITATO quando se ne ravvisa la necessità.

L'Assemblea Generale che approva il rendiconto patrimoniale e finanziario di esercizio viene convocata entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario stesso, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno ed indirizzata a ciascun Socio almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea Generale può anche essere convocata, entro un termine di due mesi dalla data di domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea Generale è convocata normalmente presso la Sede sociale; all'occorrenza può riunirsi in un altro luogo del territorio nazionale, su proposta del COMITATO.

Articolo 13 – Deliberazioni dell'Assemblea Generale

Hanno diritto di voto all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del COMITATO, il quale verifica la regolarità della convocazione ed accerta l'identità e la legittimità dei presenti e delle deleghe.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci, anche se membri del COMITATO, eccetto, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e per le deliberazioni in merito a responsabilità di membri del COMITATO stesso.

Nessun Socio può essere portatore di più di tre deleghe.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Comitato non hanno voto, ne possono esprimere deleghe.

Le assemblee sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti.

I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti e/o rappresentati.

Delle riunioni dell'Assemblea Generale si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio o la modifica dello STATUTO, l'Assemblea Generale è valida in prima convocazione con la maggioranza dei Soci(50% + 1 degli iscritti) che deliberano con il voto favorevole di 2/3 dei presenti e/o rappresentati per delega, e in seconda convocazione sempre con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti o rappresentati.

Il verbale dell'Assemblea Generale nel caso di scioglimento dell'Associazione deve essere redatto e firmato da un Notaio.

COMITATO NAZIONALE

Articolo 14 – COMITATO Nazionale – Composizione - Elezione

La SEZIONE è amministrata dal COMITATO, composto da sette membri titolari e al massimo sette membri supplenti, eletti fra i Soci.

Le modalità tecniche per l'elezione del COMITATO sono indicate in dettaglio nel Regolamento interno della SEZIONE.

Il COMITATO nomina al suo interno il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere della SEZIONE. Se necessario il segretario o il tesoriere possono essere designati tra i soci non membri del Comitato e sottoposti poi all'approvazione dell'Assemblea Generale.

La votazione per le nomine è effettuata a scrutinio segreto.

Almeno due membri del COMITATO devono essere eletti tra i Soci disposti ad assicurare la loro regolare presenza presso la SEDE della SEZIONE.

Tutte le cariche elettive sono rinnovabili e non danno diritto ad alcun compenso.

Il COMITATO rimane in carica per un mandato della durata di tre anni.

Articolo 15 – Riunioni del COMITATO

Il COMITATO si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque, almeno tre volte l'anno, mediante convocazione almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

I membri supplenti possono partecipare alle riunioni del COMITATO, senza diritto di voto, salvo che sostituiscano membri titolari assenti, nel quale caso, fanno parte integrante a tutti gli effetti del COMITATO.

Il Membro del Comitato, che senza giustificato motivo, e dopo sollecitazione del Presidente, non partecipa a tre riunioni consecutive decade dall'incarico.

Delle riunioni viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed inviato ai membri del COMITATO nel termine di due mesi .

Articolo 16 - Poteri del COMITATO

Il COMITATO è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare è di competenza del COMITATO:

- 1) deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea Generale dei soci;
- 2) decidere l'importo delle quote annue di associazione;
- 3) elaborare il rapporto di attività
- 4) decidere sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con terzi;
- 5) creare dei gruppi di lavoro e fissarne le direttive dei compiti loro assegnati;
- 6) prendere contatti con organizzazioni aventi scopi analoghi;
- 7) preparare i lavori dell'Assemblea Generale;
- 8) assumere i dipendenti, determinandone la retribuzione;
- 9) deliberare sul Regolamento interno e finanziario;
- 10) nominare i rappresentanti al Consiglio d'Amministrazione dell'A.I.A.C.E. Internazionale e/o presso qualsiasi altra organizzazione in cui la SEZIONE debba essere rappresentata
- 11) nominare il collegio Arbitrale, quando necessario.

Articolo 17 – Presidente - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale della SEZIONE in giudizio, e di fronte a terzi , spettano al Presidente o in sua assenza al Vice-Presidente.

Il Presidente è l'ordinatore delle spese della SEZIONE. Egli assicura, sotto il controllo del COMITATO, la gestione corrente e contabile della SEZIONE con poteri di firma per quanto attiene alle pratiche afferenti a questa gestione. Egli può delegare tale competenza.

Nei casi d'urgenza, il Presidente può esercitare anticipatamente i poteri assegnati al COMITATO, sottoponendoli a ratifica da parte di quest'ultimo alla sua prima riunione.

Egli convoca e presiede il COMITATO e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

Il mandato del Presidente è di tre anni rinnovabile una sola volta, tuttavia resta in carica sino all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 18 - Compiti del Vice-Presidente

Il Vice-Presidente assume i compiti e le funzioni del Presidente in assenza di quest'ultimo; può anche avere compiti specifici, su mandato del COMITATO.

Articolo 19 – Compiti del Segretario

Il Segretario è incaricato di tutto quanto riguarda la corrispondenza e gli archivi della SEZIONE, assiste il Presidente e Vicepresidente nel disbrigo di tutti gli affari. Egli redige i processi verbali delle riunioni delle Assemblee e del COMITATO.

Articolo 20 – Gruppi di Lavoro

Per l'attuazione delle politiche di competenza dell'AIACE sono istituiti dei Gruppi di lavoro da parte del COMITATO, che ne designa anche i responsabili.

Il COMITATO può allo stesso fine avvalersi di esperti, anche estranei alla SEZIONE, facendoli, all'occorrenza, partecipare alle riunioni del COMITATO e/o dell'Assemblea Generale della SEZIONE.

Articolo 21 – Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere è incaricato dell'esecuzione delle operazioni finanziarie, contabili e della gestione del patrimonio della SEZIONE.

Egli controlla ed amministra tutte le somme in riscossione ed in uscita della Sezione.

Il Tesoriere deve tenere una contabilità regolare di tutte le operazioni della SEZIONE, rendere conto al COMITATO della sua gestione, comprensiva di quella delle Delegazioni basandosi sui rapporti ricevuti.

I rendiconti devono essere semestrali. Elabora il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al comitato.

Egli può essere destituito, per gravi motivi, dalle proprie funzioni, con decisione del COMITATO, che delibera con voto a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta del totale dei suoi membri.

Articolo 22 – Creazione delle Delegazioni territoriali

Il COMITATO, ove ne ravvisi l'opportunità ai fini di un miglioramento dell'attività della SEZIONE, promuove la creazione di Delegazioni territoriali.

La decisione è sottoposta all'Assemblea Generale per la ratifica.

La struttura ed i compiti di queste Delegazioni sono stabiliti dal COMITATO, nei limiti di un decentramento gestionale che non intacchi la coesione e l'unità d'azione e di indirizzo dell'Associazione.

Ogni Delegazione designa un suo rappresentante a partecipare alle riunioni del COMITATO nel caso in cui non esista già un rappresentante eletto nel Comitato.

REVISORI DEI CONTI

Articolo 23 – Compiti dei revisori dei Conti

La gestione amministrativa e contabile della SEZIONE è controllata dal Collegio dei Revisori dei conti costituito da due membri eletti dai Soci, contemporaneamente alla elezione dei membri del COMITATO Nazionale; essi durano in carica tre anni; non fanno parte del COMITATO né possono ricoprire altri incarichi nella SEZIONE.

I Revisori dei conti accertano le regolare tenuta della contabilità sociale e redigono una relazione sui bilanci annuali, da presentare all'Assemblea Generale statutaria. La relazione annuale deve essere presentata all'Assemblea Generale dei Soci.

COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 24 – Collegio Arbitrale

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere fra i Soci e l'Associazione, sarà decisa da un Collegio di tre Arbitri nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo d'accordo dagli arbitri così nominati.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente anche senza le formalità di procedure, irritualmente.

Articolo 25 – Rapporti con l’A.I.A.C.E. Internazionale

La SEZIONE collabora con gli organi centrali dell’A.I.A.C.E. Internazionale per facilitarne il compito, volto ad assicurare la coerenza e l’unità d’azione dell’Associazione stessa.

La SEZIONE invia ogni anno all’A.I.A.C.E. Internazionale il processo verbale dell’Assemblea Generale relativa a:

- 1) rapporto d’attività annuale
- 2) bilancio consultivo per il precedente esercizio finanziario
- 3) programma delle attività future
- 4) bilancio preventivo per il nuovo anno.

La SEZIONE mantiene, attraverso il suo COMITATO ed i suoi rappresentanti in seno al Consiglio d’amministrazione dell’A.I.A.C.E. Internazionale, i più stretti collegamenti con gli organi centrali, incaricati di rappresentare i Soci presso le Istituzioni Comunitarie, come pure con i rappresentanti delle altre Sezioni nazionali, nel quadro di una costante collaborazione e di un più ordinato ed efficace perseguimento degli scopi sociali.

MODIFICA DELLO STATUTO – SCIoglimento DELLA SEZIONE

Articolo 26 – Modifica dello Statuto

Senza pregiudizio delle disposizioni di legge al riguardo, ogni proposta avente per oggetto la modifica dello Statuto deve essere presentata al COMITATO, ed approvata dallo stesso con decisione favorevole di almeno 2/3 del totale dei suoi membri.

Le proposte di modifica possono altresì essere presentate da almeno cento Soci; in questo caso la proposta deve essere adeguatamente motivata e giustificata in termini di diritto.

Al COMITATO spetta di convocare l’Assemblea Generale per la presentazione, la discussione di merito e la decisione.

Il COMITATO comunica ai Soci, con almeno due mesi di anticipo, la data dell’Assemblea Generale che deve deliberare in merito alla proposta di modifica dello Statuto.

Articolo 27 – Scioglimento della SEZIONE

Nel caso di scioglimento della SEZIONE, l’Assemblea Generale provvede alla nomina di uno o più liquidatori, ne stabilisce i poteri e delibera lo scioglimento della SEZIONE.

L’Assemblea Generale è valida in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei Soci, che deliberano con il voto favorevole di due terzi dei presenti e/o rappresentati per

delega, e in seconda convocazione, delibera validamente con qualsiasi numero dei presenti o rappresentati, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti o rappresentati.

Il verbale dell'Assemblea Generale nel caso di scioglimento dell'Associazione deve essere redatto e firmato da un Notaio.

La Sezione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo (art. 3 L. 662/96) e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Disposizioni finali

Le disposizioni d'esecuzione del presente Statuto, come per esempio il Regolamento interno e finanziario, sono elaborate dal COMITATO e presentate alla prima Assemblea Generale utile dei Soci per presa d'atto.

Il presente Statuto annulla e sostituisce il documento precedente.

Roma 17 Dicembre 2015